



CODICE PENALE

Art. 397 c.p.

Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:

1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Terzo — Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Capo	III — Della tutela arbitraria delle private ragioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-397-casi-di-applicazione-delle-pene-ordinarie-stabilite-per-l-omicidio-e/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it